

MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA "OPERE DA IDRAULICO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019 - CIG: 7287066518"

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nei lavori di manutenzione ordinaria "OPERE DA IDRAULICO" relative alla sistemazione, l'adeguamento, il miglioramento e la modifica, che si rendessero necessari sia per la normale manutenzione dei beni, per cause imprecisate di qualsiasi genere, sia per la normale e ordinata gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare comunale e degli altri lavori la cui esecuzione dipenda da affidamenti dei tre Comuni. Tali lavori sono da riferirsi ai beni immobili e mobili dei tre Comuni o nella disponibilità dei tre Comuni, alle strade, agli impianti tecnologici anche a rete, alle relative pertinenze, alle aree comunali o di uso pubblico, agli edifici in uso al Comune, ai lavori complementari di modesta importanza a cantieri esistenti.

2. I lavori riguardano inoltre le prestazioni periodiche o ripetitive la cui esecuzione in termini quantitativi dipende da condizioni non predeterminabili, anche per quanto riguarda i servizi e le forniture accessori ai lavori stessi.

3. L'appalto comprende altresì i lavori di manutenzione straordinaria che, occasionalmente ed eccezionalmente, dovessero rendersi necessari per cause imprevedute e imprevedibili al momento del contratto e la cui esecuzione urgente non è rinviabile senza pregiudizio per il normale mantenimento degli immobili.

4. La categorie dei lavori oggetto dell'appalto sono le seguenti:

- a. **opere da idraulico** presso gli edifici comunali;
- b. assistenza tecnica per la valutazione di interventi da programmare.

I lavori sono classificati nella categoria di opere generali/specializzate:

Codice ATECO-NACE: F 43.22.01

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

C.P.V. : 43328000-8 Impianti idraulici

<i>n.</i>	<i>declaratoria</i>	<i>Categoria Prevalente</i>	<i>Importo</i>	<i>Classifica</i>
1	<i>Impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie</i>	OS 3	€ 99.920,00	I

ART. 2 DURATA

L'affidamento del servizio decorre dal 01/01/2018 al 31/12/2019 ed interessa i seguenti enti territoriali: **COMUNE DI MAZZANO, COMUNE DI NUVOLERA E COMUNE DI NUVOLENTO.**

Gli eventuali provvedimenti di riduzione o di proroga della durata del contratto sono adottati con atto espresso del comune di Mazzano, quale comune capofila, e non sono efficaci fino alla loro comunicazione scritta all'impresa.

La durata può essere ridotta, a giudizio insindacabile dei tre Comuni e senza obbligo di motivazione, determinandone la scadenza immediata quando:

- a) sia raggiunto un importo dei servizi eseguiti e liquidabili pari all'importo del contratto;
- b) sia raggiunto un importo dei lavori eseguiti e liquidabili pari a una somma che, in forza di disposizione normativa non servizi, non possa essere superata.

La durata già stabilita in via ordinaria può essere prorogata, sempre a giudizio insindacabile dei tre Comuni e senza obbligo di motivazione, come segue:

- a) sia sopravvenuta la data del 31 dicembre dell'anno di scadenza del contratto e siano stati eseguiti servizi per un importo inferiore all'importo contrattuale, in tal caso il contratto può essere prorogato, alle stesse condizioni iniziali, sino all'esecuzione di lavori pari agli importi contrattuali autorizzati;
- b) sia ritenuto opportuno, in seguito ad apposita istruttoria, il rinnovo contrattuale ove ammesso dall'ordinamento giuridico vigente;
- c) si renda necessaria l'esecuzione di servizi indifferibili e urgenti, anche dopo la scadenza ordinaria del contratto, che non consentono l'indugio o i tempi occorrenti per un nuovo affidamento.

E' fatto salvo il diritto di risoluzione anticipata da parte dei tre Comuni, nei casi di cui al presente capitolato, oltre che nei casi di inadempimento di cui agli articoli 340 e 341 della legge 20 marzo 1865, n. 2248.

ART. 3 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo netto dell'appalto ammonta a € 99.920,00 come di seguito riepilogato:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA OPERE DA IDRAULICO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019	Importo
A) Lavori a base di gara:	
- 1) per manodopera	€ 58.440,00
- 2) per fornitura di materiali	€ 38.960,00
totale (A)	€ 97.400,00
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.520,00
Importo netto totale dell'appalto (A+B)	€ 99.920,00
Importo totale (A+B) compresa di IVA al 22%	€ 121.902,40

Così suddiviso per i tre Enti:

COMUNE DI MAZZANO

Lavori a base di gara soggetti a ribasso: € 39.000,00 per l'intera durata come meglio dettagliato nell'allegato "A" del presente capitolato, suddivisi indicativamente in:

- 1) € 23.400,00 per manodopera,
- 2) € 15.600,00 per fornitura di materiali.

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.000,00

COMUNE DI NUVOLERA

Lavori a base di gara soggetti a ribasso: € 29.200,00 per l'intera durata come meglio dettagliato nell'allegato "A" del presente capitolato, suddivisi indicativamente in:

- 1) € 17.520,00 per manodopera,
- 2) € 11.680,00 per fornitura di materiali.

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 760,00

COMUNE DI NUVOLENTO

Lavori a base di gara soggetti a ribasso: € 29.200,00 per l'intera durata come meglio dettagliato nell'allegato "A" del presente capitolato, suddivisi indicativamente in:

- 1) € 17.520,00 per manodopera,
- 2) € 11.680,00 per fornitura di materiali.

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 760,00

Mano d'opera

La definizione dei prezzi medi orari sono di seguito indicati e sono predeterminati dal D.M. del 03.04.2017.

TABELLA 1

operaio 1° livello	24,99 €/h
operaio 2° livello	27,68 €/h
operaio 3° livello	29,77 €/h
operaio 4° livello	31,34 €/h

Sono previste le seguenti maggiorazioni:

ore feriali straordinarie	(18.00-22.00 e 6.00-7.30) +25%
ore feriali notturne	(22.00-6.00) +30%
ore festive diurne	+50%
ore festive notturne	+60%

Forniture

La definizione dei prezzi relativi ai materiali forniti avverrà applicando lo sconto offerto in sede di gara ai prezzi dei listini ufficiali dei materiali dei vari produttori in vigore alla data della determinazione di avvio della procedura negoziata, che dovranno essere prodotti e consegnati dalla ditta in caso di aggiudicazione dell'appalto e che diventeranno parte integrante del contratto.

Non sarà riconosciuto all'appaltatore alcun diritto fisso di chiamata.

La ditta Aggiudicataria, dovrà provvedere con personale qualificato e gratuitamente per la parte di preventivazione:

- ad essere disponibile per ogni problema inerente gli impianti esistenti, per lo studio e la preventivazione di massima di nuovi estendimenti, di sostituzioni di impianti esistenti, di iniziativa pubblica o privata, di riparazione di linee e impianti guasti o difettosi, perdite d'acqua etc che si dovessero presentare durante la validità del presente appalto;
- a essere disponibile ad effettuare sopralluoghi ed incontri tecnici per definirne la fattibilità tecnica e effettuare proposte di ottimizzazione degli impianti esistenti in considerazione dei nuovi interventi;

L'importo contrattuale stabilito può variare, in più e in meno, nel corso della durata del contratto, senza che questo sia motivo di revisione delle altre condizioni o che l'affidatario possa avanzare altre rivendicazioni o pretendere indennizzi.

ART. 4 STIPULA DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

Fanno parte del contratto il presente Capitolato, il DUVRI e gli allegati A, B, C, D, E, F.

Nel contratto sarà dato atto che l'affidatario dichiara di aver preso conoscenza e di accettare tutte le norme richiamate nel presente capitolato e sarà indicato il domicilio eletto.

ART. 5 DESCRIZIONE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO

Le modalità di espletamento dell'appalto sono descritte negli allegati B e C.

ART. 6 MATERIALI D'USO E ATTREZZATURE

L'affidatario deve risultare perfettamente idoneo, organizzato ed attrezzato per la gestione dell'appalto con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio rischio.

L'affidatario dovrà fornire, a richiesta dell'U.T.C., copia del Certificato di Conformità e scheda tecnica dettagliata delle attrezzature e dei macchinari che saranno impiegati per l'esecuzione dei lavori in appalto.

Gli attrezzi e le macchine, la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche e il loro impiego dovranno essere perfettamente compatibili con le caratteristiche dei luoghi in cui verranno impiegati, dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e/o terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento dell'appalto dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 15.08.1991 n. 277 e dal D.P.R. 27 aprile 1955 n° 547 Titolo III - Norme generali di protezione delle macchine.

ART. 7 REQUISITI DELL'APPALTATORE E DEL PERSONALE DA IMPIEGARE

L'appaltatore dovrà provvedere con proprio personale dipendente, in possesso dei requisiti professionali e con composizione, per entità numerico ed orario di servizio, a garantire costantemente l'ottimale esplicazione delle attività oggetto del servizio appaltato.

L'affidatario dovrà assicurare l'esecuzione dell'appalto con proprio personale.

L'Appaltatore si impegna, comunque, ad osservare:

- Tutela delle norma tecnica vigente e di quella citata dal presente scritto, nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate;
- Considerato che si troverà ad operare in presenza degli impianti di cui al Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla Legge medesima, in ordine alla "sicurezza degli impianti" e ai conseguenti adempimenti, se e in quanto dovuti.

Inoltre l'Appaltatore dovrà:

- a) Provvedere all'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti secondo i canoni dettati dalla legge;
- b) garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte,
- c) depositare all'Ufficio Tecnico Comunale la dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, il tutto nell'ambito delle opere di manutenzione e senza pretendere ulteriori compensi dall'Amministrazione Comunale.

Almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori, l'affidatario comunicherà per iscritto all'Ufficio Tecnico comunale l'elenco dei nominativi delle persone che verranno impiegate dalla stessa per l'esecuzione dell'appalto in oggetto con i rispettivi dati anagrafici (compresa una copia fotostatica di un documento di identità personale di ognuno di essi). L'affidatario dovrà fornire al Comune la copia della comunicazione di trasmissione dei codici fiscali dei predetti operatori all'INAIL.

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123, il personale impiegato nello svolgimento dei servizi affidati deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, corredata di fotografia del lavoratore.

ART. 8 CONTRATTO DI LAVORO

L'affidatario si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando comunque ai lavoratori dipendenti impegnati nell'attività oggetto del presente appalto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore.

L'affidatario si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente nonché a stipulare idonee assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali a favore dei lavoratori del settore.

ART. 9 PREVENZIONE INFORTUNI - RESPONSABILITÀ - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA

I Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento considerano la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario; l'affidatario deve perciò impegnarsi a realizzare gli interventi in adeguate condizioni di sicurezza; i costi per le prestazioni conseguenti sono compresi nel corrispettivo previsto per l'esecuzione degli interventi.

L'affidatario deve rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in modo particolare deve:

- 1) aver approntato il Piano operativo sostitutivo di sicurezza ed aver predisposto il documento sulla Valutazione dei rischi relativi all'attività svolta, conformemente alle norme specifiche;
- 2) avere nominato il Medico Competente;
- 3) aver dato corso a programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- 4) aver provveduto a nominare il Responsabile della Sicurezza;
- 5) aver dotato i propri dipendenti dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alle mansioni svolte da ciascun lavoratore ed a tutela da rischio biologico, rischio chimico, rischio elettrico e rischio per la movimentazione manuale dei carichi.
- 6) di aver provveduto alla nomina del Direttore tecnico del cantiere, e suoi sostituti cui è demandata l'organizzazione e l'esecuzione oggetto dell'appalto.

Il Piano operativo sostitutivo di sicurezza dovrà essere predisposto obbligatoriamente prima dell'inizio degli interventi, rispettando i dettami dell'art. 18 comma 8 della Legge 19.3.1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. Detto piano prima dell'inizio degli interventi dovrà essere trasmesso dall'affidatario all'Amministrazione comunale ed essere tenuto sempre a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo. Il Piano dovrà essere aggiornato di volta in volta.

Il Direttore tecnico del cantiere, che dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecnico - professionali, è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutti i lavoratori impegnati nell'esecuzione degli interventi e avrà l'obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono gli stessi, salvo la nomina di un suo eventuale sostituto. Il nominativo del Direttore Tecnico dovrà essere comunicato prima dell'inizio degli interventi. In ogni caso, nell'esecuzione degli interventi di qualsiasi genere, l'affidatario deve adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette agli interventi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

L'affidatario dovrà quindi dotare il proprio personale di tutti i Dispositivi di Protezione Individuali previsti dal Piano di Sicurezza sopra citato, nonché di quelli eventualmente previsti dal Responsabile tecnico per l'Amministrazione Comunale, in relazione a condizioni di rischio specifiche di cui il medesimo fornirà al Direttore tecnico del cantiere informazioni dettagliate ed impartirà anche eventuali disposizioni particolari da osservarsi rigorosamente da parte dell'affidatario.

Se il Responsabile tecnico per l'Amministrazione Comunale rileverà difformità rispetto al contenuto del piano di sicurezza od all'applicazione delle procedure sopra indicate, potrà pretendere

l'allontanamento e l'eventuale sostituzione di personale che contravvenga ai propri doveri in materia di sicurezza ed eventualmente, in caso di pericolo grave ed imminente, potrà ordinare di sospendere l'esecuzione degli interventi. In ogni caso il Responsabile tecnico per l'Amministrazione comunale potrà eventualmente proporre alla propria Amministrazione, in caso di reiterati inadempimenti a quanto suesposto, la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore. Resta inteso che, nell'ipotesi di inadempimento agli obblighi di cui sopra, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'affidatario, la quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

È fatto obbligo all'affidatario di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti degli Enti preposti ad esercitare i controlli previsti dalla leggi vigenti, nonché al Responsabile tecnico per l'Amministrazione comunale. L'affidatario si impegna alla trasmissione del piano operativo sostitutivo di sicurezza all'atto della stipula del contratto di affidamento, contestualmente alle seguenti informazioni sul proprio sistema di gestione della sicurezza:

- Datore di lavoro
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Rappresentante dei Lavoratori
- Addetti che opereranno nell'ambito del presente affidamento
- Nominativo, qualifica e recapito di telefono cellulare del Preposto individuato nell'ambito del presente affidamento per le lavorazioni da svolgere (responsabile della squadra)
- Medico Competente
- Attrezzature e macchine introdotte nei locali oggetto dell'appalto
- Eventuali sostanze chimiche e prodotti contenenti agenti chimici introdotte nei locali oggetto dell'appalto
- Eventuali fasi di lavoro o mansioni specifiche realizzate dall'appaltatore che possono comportare rischi di incendio
- Eventuali fasi di lavoro da voi svolte che comportino rischi di caduta dall'alto e relative misure di prevenzione che si intendono attuare
- Fasi di lavoro da svolte che possono comportare rischi aggiuntivi al personale addetto presente nei locali oggetto dell'affidamento
- Rumorosità attesa prodotta attrezzatura utilizzata dall'affidatario per l'esecuzione del presente affidamento
- Eventuale presenza di personale dipendente con problematiche particolari (es. disabili, lavoratori minorenni, lavoratrici gestanti, ecc..)

ART. 10 PROTEZIONE DELL'IMPIEGO E CONDIZIONI DI LAVORO

Le autorità presso la quali l'affidatario può ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le seguenti:

A.S.L. - Dipartimento di Prevenzione infortuni;

Regione Lombardia - Azienda per i Servizi Sanitari Dipartimento di Prevenzione.

ART. 11 RESPONSABILITÀ CIVILE

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.

La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

ART. 12 CONSEGNA DELL'APPALTO

L'appalto ha inizio dalla data della determinazione del Responsabile dell'Area di affidamento dei lavori, nelle more della sottoscrizione del contratto.

Dal predetto giorno ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, ai danni diretti ed indiretti al personale e alle cose a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione delle operazioni di cui trattasi, graverà interamente sull'affidatario.

Dalla data indicata, è obbligo iniziare le prestazioni che verranno richieste immediatamente. Qualora ciò non accada all'affidatario verranno applicate le penali di cui al successivo art. 20. Qualora l'appalto non venga effettivamente iniziato dall'affidatario nel termine ultimo di **10 (dieci) giorni** dalla consegna, l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'affidatario, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

Al termine del contratto, gli impianti verranno riconsegnati al Comune con analogo verbale.

ART. 13 ESECUZIONE DELL'APPALTO IN PENDENZA DI STIPULA

L'affidatario si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto del presente Capitolato anche nelle more della stipulazione del relativo contratto.

ART. 14 PAGAMENTI

Il corrispettivo spettante all'affidatario verrà corrisposto rate mensili, secondo le modalità di cui dell'art. 18 dell'allegato "C", e solo successivamente l'affidatario potrà presentare regolare fattura elettronica.

La fattura elettronica dovrà:

- essere intestata al Comune di Mazzano - Viale della Resistenza n. 20 - 25080 MAZZANO (BS) P. IVA 00855610176;
- indicare il riferimento degli interventi effettuati, specificando sede, luogo ed ente di appartenenza dell'esecuzione degli stessi, comunque sempre previa preventiva verifica del relativo ufficio tecnico di riferimento prima dell'emissione;
- tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice CAB e ABI, numero conto corrente postale);
- riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento dell'appalto (data e numero cronologico) ed il CIG assegnato.
- il codice univoco dell'ufficio che il fornitore dovrà indicare nella fattura elettronica nel campo "Codice Destinatario" ai sensi del DM n. 55/2013 è **MM9TM6**;

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

- vengano contestati eventuali addebiti all'affidatario; in tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dal Responsabile del Procedimento, dopo averne dato comunicazione all'affidatario;
- l'affidatario non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti; in tal caso il pagamento verrà effettuato previa liberatoria degli enti competenti, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per il mancato rispetto del termine succitato.

Il Responsabile del procedimento potrà richiedere all'affidatario il libro matricola ed ogni altro documento utile alla verifica delle posizioni contributive del personale dipendente e dei soci lavoratori.

ART. 15. - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13.8.2010, n. 136/2010 l'appaltatore s'impegna a comunicare, per iscritto, alla stazione appaltante, entro 7 giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto e a riportare, in ogni transazione posta in essere dallo stesso, relativamente al presente appalto, l'oggetto dello stesso; si impegna inoltre, nel medesimo termine, a comunicare alla stazione appaltante, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

L'appaltatore, inoltre, prende atto che sino alla comunicazione di cui al comma precedente la Stazione appaltante non potrà procedere ad effettuare alcun pagamento relativo al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della medesima legge, a pena di nullità assoluta del contratto, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti da tale legge.

ART. 16 CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Il contratto sarà stipulato a misura.

L'importo dell'affidamento presunto è così suddiviso:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA OPERE DA IDRAULICO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019	Importo
A) Lavori a base di gara:	
- 1) per manodopera	€ 58.440,00
- 2) per fornitura di materiali	€ 38.960,00
totale (A)	€ 97.400,00
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.520,00
Importo netto totale dell'appalto (A+B)	€ 99.920,00
Importo totale (A+B) compresa di IVA al 22%	€ 121.902,40

L'impresa ritiene i prezzi, determinati in conformità dei presenti patti, remunerativi e non suscettibili di variazione.

E' esclusa ogni revisione dei prezzi.

ART. 17 VERIFICHE E CONTROLLI

Il referente dell'appalto per l'Amministrazione Comunale, anche a mezzo di propri incaricati, potrà in ogni momento effettuare verifiche e controlli sull'operato dell'affidatario.

Eventuali problemi connessi all'appalto verranno valutati e risolti con l'affidatario.

Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte dell'affidatario comporterà la sospensione dei pagamenti nonché la rifusione di eventuali danni, fatto salvo quanto previsto agli artt. 19, e 20.

ART. 18 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 19 PENALITÀ

L'Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale con importo massimo pari al 10% (diecipercento) dell'importo del contratto, qualora dalle verifiche eseguite dai propri incaricati venga riscontrato:

- mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni indicate nell'Allegato C e/o nel progetto tecnico concordato con l'ufficio tecnico,
- inosservanza delle prescrizioni previste nell'allegato B,

Per la ritardata presentazione delle prefatture rispetto al termine previsto nell'art. 18 dell'allegato C, si applicherà una penale pari al 20% dell'importo delle medesime.

L'esatto importo delle penalità sarà segnalato all'affidatario a mezzo lettera raccomandata A.R. e sarà determinato in funzione della gravità degli inadempimenti contestati e delle conseguenze dannose che ne siano derivate per l'Amministrazione comunale, ivi compreso il c.d. danno all'immagine.

In ognuna delle ipotesi sopra previste l'Amministrazione non liquiderà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 20 DIFFIDA AD ADEMPIERE

Fermo quanto disposto dal precedente articolo, nel caso in cui l'appalto venga svolto in maniera imprecisa, non accurata od a regola d'arte, il RUP del Comune di riferimento, provvederà ad inviare formale diffida a mezzo lettera raccomandata A.R. o fax, invitando l'affidatario ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati entro il termine che verrà fissato caso per caso, precisando in tale comunicazione la gravità degli inadempimenti e l'entità delle sanzioni che si intende applicare. Qualora l'Affidatario non proceda ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati ovvero non faccia pervenire all'Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà procedere all'immediato incameramento della cauzione definitiva ed all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni non correttamente eseguite, a spese e carico dell'affidatario inadempiente.

L'invio di due diffide nel corso dell'esecuzione dell'appalto costituirà titolo per la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 21 RISOLUZIONE

Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, il RUP del Comune di riferimento potrà risolvere in tutto o in parte il contratto nei seguenti casi:

- a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali, previsti nel presente capitolato comprensivo degli allegati, non eliminate a seguito di due diffide formali da parte dell'amministrazione comunale;

b) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C;

c) mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico presentato dall'affidatario;

d) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'affidatario, non dipendente da causa di forza maggiore;

e) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, sicurezza, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto;

f) cessione del contratto o subappalti non autorizzati dall'Amministrazione comunale;

g) mancato inizio dei lavori a seguito dell'affidamento ai sensi dell'art. 13 del presente capitolato.

f) a seguito dell'acquisizione consecutiva di due DURC non regolari per la liquidazione delle fatture relative al presente appalto.

In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

ART. 22 GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

La garanzia deve rispettare in ogni caso tutte le disposizioni normative di cui al predetto art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

ART. 23 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e l'Appaltatore e che non fosse possibile definire in via amministrativa sarà devoluta al giudice ordinario. Il Foro competente sarà quello di Brescia.

ART. 24 NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si intendono richiamate e accettate le norme del:

- Codice Civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilità,
- Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. - Nuovo codice dei contratti pubblici relativo ai lavori , servizi e forniture;
- D.P.R. N. 207/2010 per le parti ancora in vigore - Regolamento appalti;
- Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017 - Codice dei contratti pubblici;

Sono inoltre richiamate, per quanto non previsto dal presente, le disposizioni del Capitolato Generale dei lavori pubblici approvato con provvedimento regolamentare dello Stato e vigente al momento della stipula del contratto.

ART. 25 ALLEGATI

Sono parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati:

“A” QUADRO ECONOMICO.

“B” NORME TECNICHE - descrizione dei lavori;

“C” NORME TECNICHE - modalità di esecuzione;

“D” ORDINE DI SERVIZIO;

“E” PREFATTURA - liquidazione dei lavori eseguiti

“F” bozza di REGISTRO DELLE MANUTENZIONI.

QUADRO ECONOMICO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA OPERE DA IDRAULICO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019	Importo
A) Lavori a base di gara:	
- 1) per manodopera	€ 58.440,00
- 2) per fornitura di materiali	€ 38.960,00
totale (A)	€ 97.400,00
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.520,00
Importo netto totale dell'appalto (A+B)	€ 99.920,00
Importo totale (A+B) compresa di IVA al 22%	€ 121.902,40

Così suddiviso sui tre Enti:

Opere da idraulico negli immobili di proprietà del <u>Comune di</u> <u>MAZZANO</u>	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA			Oneri per la sicurezza	Importo Totale	Importo Totale compresa IVA 22%
	manodopera	forniture e materiali	totale			
Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018	€ 11.700,00	€ 7.800,00	€ 19.500,00	€ 500,00	€ 20.000,00	€ 24.400,00
Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019	€ 11.700,00	€ 7.800,00	€ 19.500,00	€ 500,00	€ 20.000,00	€ 24.400,00
IMPORTO TOTALE	€ 23.400,00	€ 15.600,00	€ 39.000,00	€ 1.000,00	€ 40.000,00	€ 48.800,00

Opere da idraulico negli immobili di proprietà del <u>Comune di</u> <u>NUVOLERA</u>	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA			Oneri per la sicurezza	Importo Totale	Importo Totale compresa IVA 22%
	manodopera	forniture e materiali	totale			
Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018	€ 8.760,00	€ 5.840,00	€ 14.600,00	€ 380,00	€ 14.980,00	€ 18.275,60
Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019	€ 8.760,00	€ 5.840,00	€ 14.600,00	€ 380,00	€ 14.980,00	€ 18.275,60
IMPORTO TOTALE	€ 17.520,00	€ 11.680,00	€ 9.200,00	€ 760,00	€ 29.960,00	€ 36.551,20

Opere da idraulico negli immobili di proprietà del <u>Comune di</u> <u>NUVOLENTI</u>	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA			Oneri per la sicurezza	Importo Totale	Importo Totale compresa IVA 22%
	manodopera	forniture e materiali	totale			
Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018	€ 8.760,00	€ 5.840,00	€ 14.600,00	€ 380,00	€ 14.980,00	€ 18.275,60
Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019	€ 8.760,00	€ 5.840,00	€ 14.600,00	€ 380,00	€ 14.980,00	€ 18.275,60
IMPORTO TOTALE	€ 17.520,00	€ 11.680,00	€ 29.200,00	€ 760,00	€ 29.960,00	€ 36.551,20

NORME TECNICHE

Descrizione delle prestazioni

ART. 1 DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

La ditta affidataria dovrà eseguire le opere da idraulico come indicato nell'art. 1 del capitolato d'oneri negli immobili di proprietà dei tre Comuni Mazzano, Nuvolera, Nuvolento individuati del seguente art. 4.

Nell'esecuzione degli interventi, l'affidatario dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, agli ordini che verranno impartiti dal Responsabile Servizio Tecnico (di seguito chiamato R.S.T.), nonché alle prescrizioni che di seguito vengono date.

ART.2 OPERE DA IDRAULICO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Consistono principalmente nei lavori di sistemazione, adeguamento, miglioramento e modifica, che si rendono necessari sia per la normale manutenzione dei beni, sia per cause imprecisate di qualsiasi genere, sia per la normale e ordinata gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare comunale e degli altri lavori la cui esecuzione dipende da affidamenti dei tre Comuni.

I lavori riguardano inoltre le prestazioni periodiche o ripetitive la cui esecuzione in termini quantitativi dipende da condizioni non predeterminabili, anche per quanto riguarda i servizi e le forniture accessori ai lavori stessi ed i lavori di manutenzione straordinaria che, occasionalmente ed eccezionalmente, dovessero rendersi necessari per cause imprevedute e imprevedibili al momento del contratto e la cui esecuzione urgente non è rinviabile senza pregiudizio per il normale mantenimento degli immobili.

Le modalità di esecuzione dei lavori sopra descritti dovrà avvenire con le modalità descritte nell'allegato C del capitolato d'oneri.

ART.3 ASSISTENZA TECNICA PER ESECUZIONE DI OPERE DA IDRAULICO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

La Ditta metterà a disposizione del Comune la propria organizzazione per ogni problema, per lo studio e la progettazione di massima di nuovi interventi. La Ditta si renderà pertanto disponibile ad effettuare sopralluoghi, a fornire, su richiesta del Comune, le progettazioni e le preventivazioni di massima senza richiedere alcun onere aggiuntivo.

ART.4 LUOGHI DI LAVORO

Potranno essere richieste prestazioni nei seguenti immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale come di seguito riepilogati:

COMUNE DI MAZZANO - Elenco degli edifici ed impianti		
1	Sede Comunale	Viale della Resistenza, 20
2	Palazzetto dello sport - impianto sportivo	Via Mazzini

3	Scuola dell'infanzia di Mazzano	Via IV Novembre
4	Scuola dell'infanzia di Molinetto	Via Mazzini
5	Scuola dell'infanzia di Ciliverghe	Via Matteotti
6	Scuola primaria di Mazzano	Via Conti Emili
7	Scuola primaria di Molinetto	Via Bianchini
8	Scuola primaria di Ciliverghe	Via Matteotti
9	Mensa della scuola primaria di Ciliverghe	Via Matteotti
10	Scuola secondaria di Molinetto	Viale della Resistenza, 4
11	Locali Direzione Didattica	Via Matteotti
12	Salette comunali	Via Matteotti, Via Puccini
13	Ambulatorio	Via Piave
14	Centro Sociale	Vicolo Ungaretti
15	Isola ecologica e discarica	Via Matteotti
16	Sottopasso pedonale	via Gardesana Occidentale
17	Sottopasso ciclopedonale	Via Kennedy
18	Cimiteri comunali	Via Conti Emili, Via Garibaldi, Via Portesi
19	Parchi e giardini pubblici	varie vie
20	Strade e parcheggi comunali e reti tecnologiche	varie vie

COMUNE DI NUVOLERA - Elenco degli edifici ed impianti

1	Sede Comunale	P.zza G.Soldo, 1
2	Impianti Sportivi (<i>palestra - campo calcio - impianti tennis</i>)	via Cavrene, 26
3	Bocciodromo	via Camprelle, 26
4	Scuola dell'infanzia di Nuvolera	Via Papa Paolo VI, 14/16
5	Edificio Ex Scuola Primaria	P.zza G. Soldo,
6	Magazzino comunale	Via Bonfadini, 6
7	Scuola primaria di Nuvolera	Via Camprelle, 14
8	Deposito Comunale	Via Verdi, 48
9	Isola ecologica	Via Verdi, 50
10	Area attrezzata per feste	Via Verdi, 11/13/15
11	Appartamenti/Case Comunali	via Costanti, 10 - Via Camprelle, 96
12	Abitazione (tipo casa a schiera)	via Mattei, 44
13	Struttura area attrezzata (<i>campo calcio, spogliatoi, bar, campi bocce</i>)	via Scaiola, 72
14	Cimitero	via Gardesana Occidentale
15	Parchi e giardini pubblici	varie vie
16	Strade e parcheggi comunali e reti tecnologiche	varie vie

COMUNE DI NUVOLENTO - Elenco degli edifici ed impianti

1	Sede Comunale	Piazza Roma n.19
2	Nuova biblioteca comunale (c/o vecchio mulino)	Via S. Andrea n.2
3	Nuova sala polivalente (c/o vecchio mulino)	Via S. Andrea n.2

4	Centro Sportivo	Via Guareschi
5	Palestra Comunale	Via IV Novembre
6	Scuola dell'Infanzia "Principe di Piemonte"	Via Carera n. 23-25
7	Scuola primaria	Piazza Roma
8	Scuola secondaria di primo grado	Via Caduti della Resistenza
9	Mensa scuola primaria (c/o C.A.S.A.)	V.le Vittorio Emanuele
10	Ambulatori (c/o C.A.S.A.)	V.le Vittorio Emanuele
11	Minialloggi (c/o C.A.S.A.)	V.le Vittorio Emanuele
12	Bar C.A.S.A.	V.le Vittorio Emanuele
13	Sede V.A.N.	V.le Vittorio Emanuele
14	Centro di raccolta rifiuti	Via Borzolo
15	Magazzino comunale	Via Soniga
16	Minialloggi di via Castello	Via Castello
17	Caserma dei Carabinieri	Via Gramsci
18	Pozzo acquedotto comunale	Via Pieve
19	Serbatoio acquedotto comunale	Via S. Andrea
20	Cimitero comunale	Via Pieve
21	Parchi e giardini pubblici	Varie vie
22	Strade e parcheggi comunali e reti tecnologiche	Varie vie

NORME TECNICHE

Modalità di esecuzione

ART.1 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori sono classificati, esclusivamente in relazione ai termini prescritti per la loro esecuzione e successivamente definiti, in:
 - a) lavori ordinari;
 - b) lavori straordinari;
 - c) lavori urgenti;
 - d) lavori di somma urgenza.
2. L'esecuzione dei lavori in tempi inferiori da quelli prescritti non ne comporta la riclassificazione.
3. I lavori sono classificati, in relazione alla loro tipologia, caratteristica merceologica o competenza tecnica all'esecuzione, in:
 - a) lavori diretti (facenti parte della categorie di lavori affidati all'impresa ai sensi dell'articolo 1 del capitolato);
 - b) lavori indiretti (facenti parte di categorie appaltate, affidate o concesse a terzi diversi dall'impresa);
 - c) lavori disomogenei (ogni altra categoria).

La ditta dovrà essere reperibile nei giorni festivi nelle ore diurne e dovrà comunicare opportuno cellulare di servizio al responsabile del servizio di ogni Ente.

ART. 2 ORDINI DI SERVIZIO.

1. L'impresa deve eseguire tutti e solo i lavori previsti da ogni specifico Ordine di Servizio (O.d.S.), il cui schema è riportato nell'allegato D.
2. L'O.d.S. è il documento fondamentale comprovante i singoli eventi, tecnici e economici, che danno luogo al regolamento dei rapporti contrattuali tra il Comune e l'impresa, ai reciproci diritti e doveri, alle obbligazioni corrispettive.
3. Il Comune non è vincolato e può sottrarsi a qualunque onere, senza altra motivazione, per lavori eseguiti solo parzialmente rispetto a quanto previsto nell'O.d.S., che ritenga inaccettabili o non funzionali allo scopo per il quale erano stati ordinati.

ART. 3 FORMA DELL'O.D.S.

L'O.d.S. è emesso in forma scritta, secondo il modello allegato alla lettera D del presente capitolato e trasmesso via fax o e mail all'affidatario. Ferma restando la forma scritta e i contenuti minimi, equivale all'O.d.S. la copia dell'ordinanza, autorizzazione o altro provvedimento specifico emesso dal Comune, dal quale si evinca comunque e senza equivoci, l'ordine impartito all'impresa per l'esecuzione di uno o più lavori.

ART. 4 ORDINI VERBALI O TELEFONICI

1. L'O.d.S., per i soli lavori URGENTI E DI SOMMA URGENZA, può essere telefonico o verbale ma in tal caso deve essere confermato in forma scritta, entro i successivi cinque giorni.
2. Qualora il Comune non provveda a confermare per iscritto l'ordine verbale o telefonico entro i dieci giorni di cui al comma 1, l'impresa è tenuta a dare comunicazione in forma scritta al R.S.T. entro i successivi tre giorni.
3. Per ogni altro adempimento, l'O.d.S. scritto confermativo di O.d.S. verbale o telefonico, segue la normale procedura.

ART. 5 CONTENUTO DELL'O.D.S.

1. L'O.d.S., al momento della emanazione, contiene:
 - a) nome o identificazione dell'impresa cui è diretto;
 - b) descrizione sommaria e ubicazione dei lavori da eseguire;
 - c) data di emanazione, numero d'ordine, firma del responsabile per il Comune emittente;
 - d) termine di inizio e termine per l'ultimazione dei lavori, ovvero tempo utile per la loro esecuzione.
2. In caso di O.d.S. confermativo di un O.d.S. verbale o telefonico, viene indicata la data e l'ora del colloquio o della telefonata, che costituiscono la data o l'ora di riferimento, nonché il nominativo di chi vi aveva provveduto, qualora soggetto diverso dal sottoscrittore dell'ordine confermativo scritto.

ART. 6 CONTENUTO IMPLICITO DELL'O.D.S.

1. Qualora sull'O.d.S. manchi il termine di inizio dei lavori o altra indicazione equivalente o interpretabile quale termine, lo stesso è da intendersi entro il settimo giorno non festivo, successivo alla data di riferimento e tale termine si ha per scritto.
2. Qualora sull'O.d.S. manchi il termine per l'ultimazione o altra indicazione equivalente, lo stesso è da intendersi entro il quattordicesimo giorno non festivo successivo al termine di inizio, anche se determinato come al comma 1, e tale termine si ha per scritto.
3. I termini predetti sono perentori e prorogabili solo con annotazione scritta apposta sull'originale dell'O.d.S. che l'impresa ha cura di produrre al Comune, sottoscritta per autorizzazione da un incaricato di quest'ultimo.
4. Ogni disposizione esplicita inserita nell'O.d.S., purché non in contrasto col presente capitolato, prevale sui contenuti impliciti.
5. Il Comune può modificare in ogni momento gli O.d.S. già emanati, nelle forme e con le modalità previsti per gli O.d.S. originari, rimanendo impregiudicato quanto legittimamente maturato nel frattempo sia a favore dell'impresa sia in termini di obbligazioni per la stessa.

ART. 7 OSSERVAZIONI DELL'IMPRESA

1. Qualora l'impresa abbia osservazioni da fare in ordine alle modalità, descrizioni o prezzi (che non siano già stati preventivamente concordati o pattuiti) dei lavori inseriti in un O.d.S., deve farle entro il termine prescritto per l'inizio dei lavori, apponendo le relative annotazioni sull'originale dell'O.d.S. che viene restituito tempestivamente, a tale scopo, al Comune.
2. Quando le osservazioni sono palesemente in contrasto col presente capitolato, con norme dallo stesso richiamate o con l'ordinamento giuridico, ovvero palesemente irragionevoli o manifestamente illogiche, esse sono inammissibili e si hanno per non fatte, per cui l'O.d.S. non subisce proroghe, variazioni o modifiche.
3. Se il Comune riconosce l'ammissibilità di osservazioni può annullare l'O.d.S., sostituirlo con uno nuovo oppure confermarlo modificandone in tutto o in parte i contenuti.
4. Per i lavori urgenti o di somma urgenza l'impresa non può avanzare osservazioni o riserve preventive mentre può presentarle unitamente alla riconsegna dell'O.d.S. originale a lavori eseguiti.
5. Non sono ammesse osservazioni in ordine ai termini e ai tempi di esecuzione, se non per manifesta irragionevolezza degli stessi o per cause accertate o accertabili di forza maggiore.
6. Non sono mai ammesse osservazioni giustificate da ragioni organizzative o finanziarie riferite all'impresa.
7. La mancata ottemperanza all'O.d.S. confermato o modificato comporta l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.

ART. 8 LAVORI ORDINARI

1. Per lavori ordinari si intendono quelli nel cui O.d.S. i termini di esecuzione non sono espressamente indicati oppure sono prescritti in non meno di sette giorni per il loro inizio e non meno di quattordici per l'ultimazione.
2. In casi particolari l'inizio dei lavori può essere indicato con data non certa ma riferita a eventi che devono ancora verificarsi, quali autorizzazioni di altri uffici, condizioni tecniche specifiche, o con rinvio sospensivo a successivo nullaosta dell'emittente; in tal caso il termine di ultimazione dei lavori è adeguatamente postposto computandone i termini a far inizio dal verificarsi dell'evento causa di sospensione o, in caso di silenzio o mancanza di altra indicazione, al quattordicesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento stesso.

ART. 9 LAVORI STRAORDINARI

La ditta affidataria dovrà provvedere all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, che si renderanno necessari, previa presentazione di un preventivo effettuato applicando lo sconto offerto in sede di gara. L'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare il relativo impegno di spesa e confermare alla ditta l'intervento. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di richiedere per ogni esigenza specifica un preventivo a codesta ditta e ad altre al fine di valutare l'economicità e commissionare conseguentemente l'intervento a chi avrà presentato la migliore offerta.

ART. 10 LAVORI URGENTI

1. Per lavori urgenti si intendono quelli nel cui O.d.S. i termini per l'esecuzione sono così prescritti:
 - a) inizio dei lavori: dal secondo giorno successivo a quello di presa di conoscenza dell'O.d.S. al sesto giorno;
 - b) ultimazione dei lavori: il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione in forma continuativa e senza sospensioni e comunque mai oltre il settimo giorno dal loro inizio
2. Qualora i termini non siano specificati ma sia indicata la nota "Urgente", i termini saranno quelli minimi previsti dal comma 1.
3. I lavori urgenti sono ordinati con le stesse modalità dei lavori ordinari.

ART. 11 LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. Per lavori di somma urgenza si intendono quelli i cui termini per l'esecuzione sono così prescritti:
 - a) inizio dei lavori: il giorno immediatamente successivo a quello di ordinazione, qualora questa avvenga entro le ore 16, il secondo giorno successivo qualora l'ordinazione avvenga dopo le ore 16;
 - b) ultimazione dei lavori: il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione in forma continuativa e senza sospensioni e comunque mai oltre i tre giorni.
2. Quando non sono indicati i termini ma sia specificata la nota "Somma urgenza" o "Urgentissimo" o altra nota equivalente, i termini sono quelli di cui al comma 1.
3. L'indicazione espressa di "Esecuzione Immediata" costituisce obbligo per l'impresa all'esecuzione dei lavori immediatamente, anche se in orario straordinario.
4. L'O.d.S. confermativo di ordine verbale o telefonico per lavori di cui al presente articolo, deve recare le indicazioni di cui ai commi 2 o 3.
5. E' facoltà del Comune, per lavori complessi oggettivamente scorporabili tra di loro, indicare la somma urgenza o l'esecuzione immediata solo per la parte degli stessi la cui esecuzione non sia differibile, qualificando i restanti lavori come semplicemente urgenti o ordinari, a seconda dei casi.

ART. 12 REGISTRO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Presso gli immobili oggetto dell'affidamento elencati all'art. 4 dell'all. B è presente il REGISTRO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (allegato in bozza F).

L'affidatario che accede all'edificio per lo svolgimento degli interventi ordinati è tenuto alla compilazione del registro con le seguenti indicazioni:

- NOMINATIVO DELLA DITTA
- N° e data O.d.S.: nel caso di ordini verbali, nell'apposito spazio dovrà essere riportato il nominativo del Responsabile Tecnico che ha emesso l'ordine,
- Nominativo e qualifica del personale presente per l'esecuzione dei lavori ordinati, con indicazione dell'ora di ingresso e di uscita dal cantiere.

Per gli interventi da eseguirsi presso l'isola ecologica, discarica, sottopasso pedonale, sottopasso ciclopedonale, cimiteri comunali, parchi e giardini pubblici, strade, parcheggi comunali e reti tecnologiche, il REGISTRO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA è conservato presso la Sede Comunale e sarà compilato a cura del personale comunale, cui dovranno essere comunicati telefonicamente i dati necessari e gli estremi degli interventi eseguiti.

L'allegato F al presente Capitolato Speciale di Appalto è una bozza del REGISTRO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: tale documento, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, potrà subire variazioni per quanto riguarda le informazioni da indicare, senza che l'Affidatario possa opporre rifiuti per la compilazione.

ART. 13 CAUTELE

1. I lavori non possono mai essere sospesi o interrotti arbitrariamente dall'Impresa, nemmeno nel rispetto dei termini di ultimazione imposti; eventuali sospensioni, motivate da causa di forza maggiore, o autorizzate dal Comune, sono ammissibili solo se l'impresa pone in atto tutte le opere provvisorie e cautelari che impediscono in modo assoluto pericoli, rischi o altri pregiudizi per il Comune e per terzi, con particolare riguardo per la circolazione e la sicurezza.
2. La sospensione o l'interruzione dei lavori in violazione del comma 1, costituisce autonoma fattispecie di inadempimento contrattuale, comportando le penalità nella stessa misura prevista dall'articolo 18 del capitolato d'oneri per i ritardi nell'esecuzione.

ART. 14 RITARDI NELL'ESECUZIONE

La mancata ultimazione dei lavori entro i termini prescritti con O.d.S. comporta l'applicazione della penalità previste all'art. 19 e 20 del capitolato d'oneri.

ART. 15 AZIONI SOSTITUTIVE

1. Fatte salvo quanto previsto nel capitolato, il Comune ha facoltà di ricorrere all'azione sostitutiva ai sensi dell'articolo 341 della legge n. 2248 del 1865, allegato "F", quando:
 - a) si verifica un qualsiasi ritardo nell'inizio o nella ultimazione per i lavori.
 - b) si verificano le sospensioni non autorizzate in relazione alla tipologia dei lavori sospesi.
2. L'azione sostitutiva consente al Comune di eseguire in proprio o far eseguire a terzi i lavori in contestazione, difettosi, in ritardo, sospesi arbitrariamente, tralasciati o mancanti, rivalendosi su qualunque credito l'impresa abbia maturato nei confronti del Comune.
3. La rivalsa è commisurata ai costi di ripristino o riparazione per i lavori difettosi, ai maggiori costi di esecuzione rispetto a quelli contrattuali, per i lavori in ritardo, sospesi o non eseguiti.
4. Qualora il Comune intenda esercitare l'azione sostitutiva deve notificare tempestivamente tale circostanza all'impresa; entro ventiquattro ore dall'avvenuta notificazione è consentito all'impresa eseguire, completare, sostituire, ripristinare o comunque rimediare in relazione ai lavori oggetto di azione sostitutiva; tale intervento dell'impresa non è consentito per i lavori di somma urgenza ad esecuzione immediata per i quali l'azione sostitutiva sia già iniziata.
5. La rivalsa per l'azione sostitutiva con ripetizione delle somme a favore del Comune è quantificata a cura dello stesso e non è impugnabile da parte dell'impresa se non per manifesta irragionevolezza.

ART. 16 LAVORI ORDINATI

1. Quando l'esecuzione prevista dall'impresa comporti anche lavori indiretti o disomogenei, l'impresa cura, sotto la propria responsabilità e senza altri oneri, ogni adempimento per concordare e disporre modalità e termini con i responsabili dei lavori indiretti o disomogenei in modo da coordinare i lavori stessi nel rispetto dei termini dell'O.d.S.
2. E' facoltà del Comune ordinare a terzi, in tutto o in parte, lavori che per la loro natura potrebbero essere compresi nell'appalto in corso, rimanendo comunque in tal caso l'obbligo di coordinamento da parte dell'impresa.

ART. 17 ULTIMAZIONE DI LAVORI

1. Ultimati i lavori l'impresa restituisce l'O.d.S. al Comune affinché venga liquidato.
2. Nessun lavoro è ammesso alla liquidazione se non sia stato sottoposto a visto di regolarità, del responsabile del servizio di ogni ente; peraltro tale visto può essere cumulativo per l'intero O.d.S. o, se del caso, limitato a una parte (purché omogenea e riguardante almeno un singolo ordine).
3. Il Comune ordina, motivatamente, il rifacimento, il ripristino o il completamento, in tutto o in parte e senza alcun onere, di lavori che risultano eseguite in difformità dai criteri generali ovvero che risultino difettosi, incompleti, carenti o comunque inaccettabili.
4. Il rifacimento, il completamento e il ripristino dei lavori non esime l'impresa dalla successiva presentazione degli atti al fine di ottenere il visto di regolarità.
5. Per tali esecuzioni il Comune può assegnare un ulteriore termine, non inferiore alla metà di quello previsto dall'O.d.S. originario e non superiore allo stesso, non ulteriormente prorogabile. Trascorso tale termine trovano applicazione le penalità di cui all'articolo 19 e l'azione sostitutiva di cui all'articolo 20 del capitolato d'onere.
6. Quando la mancanza, i difetti, l'incompletezza o i vizi siano tali da prefigurare come inosservato l'O.d.S. o da far considerare il lavoro come non eseguito, o che questo non risponda allo scopo per il quale venne ordinato e comunque in ogni caso si renda necessario il suo rifacimento totale, le penalità e l'azione sostitutiva trovano applicazione ai termini dell'O.d.S. originario e si cumulano con quelle relative ai nuovi termini prorogati di cui al comma 5.

ART. 18 PRESENTAZIONE DELLE PREFATTURE PER LA LIQUIDAZIONE

Per ogni lavoro ultimato l'affidatario deve presentare le prefatture, come da modello indicato nell'allegato E.

Le prefatture dei lavori ultimati nell'ambito di ogni mese di validità dell'appalto devono essere presentate, per la liquidazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Per le prefatture inoltrate oltre il termine succitato, si applicherà la relativa penale di cui all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Mano d'opera.

Le prestazioni di manodopera in economia verranno computate in base alle ore di lavoro effettivamente prestate dal personale e cioè senza tenere conto dei tempi di viaggio, degli intervalli e degli altri tempi di inattività Forniture.

Il Comune verificherà la rispondenza fra le prestazioni di mano d'opera riportate nel REGISTRO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA e quelle indicate nella prefattura.

Non saranno liquidati gli interventi non riportati o registrati in modo incompleto nel REGISTRO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.

In caso di mancata rispondenza fra i due documenti, si provvederà alla liquidazione degli importi inferiori indicati nell'uno o nell'altro, comunque più vantaggiosi per la Stazione Appaltante.

e Ditte concorrenti nel formulare lo sconto offerto dovranno considerare che tale percentuale in sede contrattuale verrà applicata anche ai prezzi dei listini ufficiali dei materiali dei vari produttori in vigore

all'atto dell'avvio delle procedure di gara, che dovranno essere prodotti e consegnati anche in formato elettronico dalla ditta in caso di aggiudicazione dell'appalto che diventeranno parte integrante del contratto.

Il Comune ha la facoltà di rettificare motivatamente le quantità, i prezzi, gli importi, le maggiorazioni e ogni altro elemento contabile quando non conformi al contratto; se ne ricorrono le condizioni sottrae inoltre le penalità e le somme a rivalsa comunicando all'impresa tali rettifiche.

L'R.S.T. provvederà ad emettere l'ordine di liquidazione all'Area Finanziaria per il pagamento, relativo alle prefatture opportunamente vistate, entro il 15 giorno del mese successivo, rispetto alla data di consegna, previa presentazione di regolare fattura fiscale da parte dell'impresa.

ART. 19 MANCATA ACCETTAZIONE DELLE RETTIFICHE

1. L'impresa non può opporsi alle rettifiche del Comune se non per manifesta irragionevolezza, violazione di legge, errore materiale, omissione accidentale o mancata applicazione del Prezziario.
2. Sulle osservazioni e riserve dell'impresa alle rettifiche il R.S.T. si esprime entro sette giorni. Quando l'impresa si oppone alle rettifiche e il Comune accoglie in tutto o in parte le ragioni dell'impresa, l'importo è nuovamente rettificato e riliquidato, e la somma da corrispondere all'impresa è pagata entro i trenta giorni successivi all'accordo; oltre tale termine trovano applicazione gli interessi legali.

ART. 20 ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Anche dopo la liquidazione e il pagamento del corrispettivo e anche dopo la scadenza del contratto, il Comune può, entro ventiquattro mesi dalla liquidazione, chiedere motivatamente all'impresa il rifacimento di lavori che si rilevino viziati, ai sensi delle vigenti norme del Codice Civile.
2. Il Comune non è tenuto alla corresponsione di alcun importo per tali rifacimenti e ripristini e, a proprio insindacabile giudizio, può far eseguire i rimedi a terzi, con rivalsa e ripetizione delle relative somme.

ART. 21 RITARDATA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

1. Quando l'impresa, trascorsi trenta giorni dalla data imposta la consegna delle prefatture, non abbia ancora presentato la documentazione per la liquidazione, completa dei relativi elementi contabili, è facoltà del Comune, in alternativa all'applicazione della penale prevista all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, procedere autonomamente alla contabilizzazione d'ufficio dei lavori stessi, per la loro liquidazione, in base a quanto effettivamente riscontrabile e visibile sul posto della loro esecuzione.
2. Il Comune dà avviso all'impresa, nei modi previsti per gli O.d.S. dall'articolo 3 dello stesso allegato "C"; l'impresa può opporsi solo presentando l'O.d.S. originario completo di tutti gli elementi contabili di rito entro sette giorni dall'avvenuta conoscenza della contabilizzazione d'ufficio. L'inottemperanza da parte dell'impresa costituisce accettazione senza riserve delle valutazioni effettuate d'ufficio dal Comune.
3. La procedura del presente articolo non esonera l'impresa dalle penalità per mancata ultimazione dei lavori, ove applicabili.
4. E' fatta salva la valutazione forfetaria ai sensi del successivo art. 23 del capitolato d'onere.

ART. 22 VALUTAZIONE ECONOMICA

I prezzi unitari come definiti all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, al netto dello sconto da applicarsi agli stessi, sono moltiplicati per le relative quantità.

E' sempre ammesso sia il concordamento di nuovi prezzi per lavori non previsti al momento dell'aggiudicazione che l'approvazione di listini ufficiali di materiali da fornire, purché la loro applicazione non comporti maggiorazione dell'impegno di spesa.

Le quantità sono misurate o computate solo in opera, senza tenere conto di scarti, rimanenze, ecc. secondo i criteri di misurazione in uso.

Le prestazioni di manodopera in economia verranno computate in base alle ore di lavoro effettivamente prestate dal personale e cioè senza tenere conto dei tempi di viaggio, degli intervalli e degli altri tempi di inattività

ART. 23 VALUTAZIONE FORFETTARIA FACOLTATIVA

1. E' facoltà del Comune stabilire per tutti i lavori, prima dell'emissione dell'O.d.S., un prezzo forfetario onnicomprensivo, da indicarsi espressamente anche sul relativo O.d.S.; tale prezzo è soggetto ad accettazione da parte dell'impresa.
2. La conoscenza, anche implicita, dell'O.d.S. da parte dell'impresa con la mancata presentazione di osservazioni in ordine al prezzo nel termine di cui all'articolo 7, comma 1, comporta l'accettazione incondizionata di tale prezzo.
3. La mancata accettazione del prezzo da parte dell'impresa deve pertanto essere esplicita, con restituzione dell'O.d.S. recante la relativa osservazione, con l'eventuale proposta di prezzo diverso; la mancata accettazione sospende la validità dell'O.d.S. fino a definitiva determinazione da parte del Comune, da rendersi con revoca o modifica dell'O.d.S. o sua sostituzione; i lavori di somma urgenza, devono comunque essere sempre eseguiti, anche in pendenza di determinazione definitiva del prezzo.
4. Il prezzo forfetario non può essere superiore all'importo risultante dalla applicazione dei prezzi elementari del prezziario; il verificarsi di tale evenienza, se accertata dal Comune in qualunque momento prima della liquidazione, comporta l'applicazione della modalità di valutazione più favorevole per il Comune.
5. Anche tale prezzo è soggetto al ribasso contrattuale.

ART. 24 OBBLIGHI DELL'IMPRESA

1. L'impresa è sempre obbligata a:
 - a) eseguire i lavori a perfetta regola d'arte;
 - b) curare le forniture e le prestazioni secondo le migliori caratteristiche merceologiche e professionali disponibili sul mercato;
 - c) assicurare tutti i prestatori d'opera, secondo le norme vigenti, mantenendosi in regola con le disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, assistenziale, infortunistica, contrattuale ecc.;
 - d) assicurare la buona tenuta e la buona conduzione dei cantieri, assumendo apposita polizza per la responsabilità civile, garantendo l'incolumità a persone e cose;
 - e) curare la riservatezza e l'ordine nei luoghi chiusi degli edifici comunali che sono coinvolti nell'esecuzione dei lavori;
 - f) fornire tracciamenti, misurazioni, previsioni, garantendo inoltre il personale di manovalanza per tracciamenti o misurazioni effettuate a cura del Comune in ogni occasione;
 - g) corrispondere tempestivamente le spese e le tasse inerenti i contratti e la loro formazione.

ART. 25 OBBLIGHI GENERALI

1. L'impresa è obbligata all'assolvimento dei compiti e degli obblighi che, anche se non previsti, sono posti a suo carico da usi e consuetudini consolidate.
2. L'impresa è obbligata a segnalare tempestivamente ogni inconveniente, pregiudizio, evento straordinario ecc. che dovesse accadere nel corso della esecuzione dei lavori.
3. Tutti gli obblighi sopra riportati si intendono compensati con i corrispettivi da liquidarsi ai sensi del presente Capitolato D'oneri.

ART. 26 OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune è obbligato a impartire ordini solo con le modalità di cui al presente Capitolato, in modo chiaro e che definisca senza equivoci, anche se succintamente, i lavori che si vogliono far eseguire.
2. Il Comune corrisponde all'impresa l'I.V.A. alle aliquote di legge, su tutte le liquidazioni.

ORDINE DI SERVIZIO

Ordine di Servizio (O.d.S.)

N. _

A: **ditta**

Data:

Telef
ono:
Fax:
Cell.

Si prega di comunicare all'Ufficio giorno e ora presunta dell'intervento (anche tramite telefono)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ordina all'impresa in indirizzo, ai sensi del contratto in corso e del capitolato d'oneri per le opere di manutenzione ordinaria periodica, l'esecuzione dei seguenti interventi:

INTERVENTO		
LUOGO		
DESCRIZIONE		
ESECUZIONE	INIZIO:	FINE:
NOTE:		

Il Responsabile del procedimento

Per la Ditta esecutrice dei lavori

Lavoro eseguito Lavoro non eseguito

in data _____ note : _____

PREFATTURA

Liquidazione degli interventi eseguiti

RIEPILOGO

NETTO OPERE IN ECONOMIA	
NETTO OPERE A MISURA	
NETTO MATERIALE E NOLI	
TOTALE NETTO	
IVA 21%	
TOTALE O.d.S. n°	

L'impresa

**REGISTRO DEGLI INTERVENTI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA**

